

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1104 del 09 agosto 2021

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Rimodulazione, proroga e rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati.

[Formazione professionale e lavoro]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento approva la rimodulazione, la proroga e il rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il lavoro. L'atto viene emanato in attuazione delle DGR 1332 del 16 settembre 2020 e n. 421 del 9 marzo 2021 relativamente alla realizzazione degli interventi sul Piano Sviluppo e Coesione (art. 44 della legge 58/2019) a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale (Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020).

L'Assessore Elena Donazzan riferisce quanto segue.

Con DGR n.1095 del 13 luglio 2017 la Giunta Regionale ha approvato l'avviso per la sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro, una misura finalizzata a sostenere l'inserimento e/o il reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati attraverso la realizzazione di percorsi di politica attiva del lavoro.

A seguito del monitoraggio della misura con DGR n. 396 del 2 aprile 2019 è stato prorogato il periodo di sperimentazione fino al 31 dicembre 2021 introducendo delle modifiche relativamente alle nuove modalità di accesso, di ritiro, di gestione e di durata della misura.

Considerando l'andamento complessivo della misura, dal report di monitoraggio n. 12 del mese di Luglio 2021, presentato da Veneto Lavoro, si rileva che gli Assegni rilasciati dai Centri per l'Impiego (CPI) del Veneto al 30 giugno 2021 sono complessivamente 65.748, di cui 13.464 rilasciati dai CPI della provincia di Padova (il 21% del totale), 12.968 da quelli di Verona (20%), 12.407 Treviso (19%), 12.136 Vicenza (18%), 9.323 Venezia (14%), 2.883 Rovigo (4%) e 2.567 Belluno (4%) ed il tempo che intercorre tra la richiesta e il rilascio dell'Assegno, che è subordinato alla verifica dei requisiti e al profiling del lavoratore da parte del CPI competente, è mediamente inferiore ai 10 giorni. In particolare, solo nel secondo trimestre del 2021 sono stati rilasciati oltre 5mila assegni per una media di circa 2 mila rilasci ogni mese.

Per quanto riguarda gli esiti occupazionali della misura, al 30 giugno 2021, i contratti di lavoro stipulati dai beneficiari dell'Assegno per il Lavoro sono complessivamente 41.892, di cui una quota pari al 37% dei casi con contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata superiore ai 6 mesi.

Si ritiene importante rilevare che l'analisi longitudinale della platea dei destinatari dell'Assegno evidenzia che tale misura è stata richiesta e rilasciata dai Centri per l'Impiego entro i 120 giorni dal rilascio della DID (Dichiarazione Immediata di Disponibilità) da parte del lavoratore nel 39% dei casi, pari a 25.825 su 65.748; di questi, l'Assegno per il Lavoro è stato richiesto nel 66% dei casi entro il primo mese di rilascio della DID, pari a 17.295 su 25.825 assegni rilasciati. Inoltre, nei primi sei mesi dell'anno 2021, il tasso medio mensile degli assegni rilasciati dai CPI entro i 120 giorni dalla DID risulta in forte aumento, passando dal 38% del 2020 al 45%.

I CPI oltre a rilasciare l'Assegno per il lavoro erogano ai disoccupati specifici servizi di politica attiva nei primi 120 giorni dal rilascio della DID da parte dei lavoratori, quali, a titolo di esempio, l'orientamento di base e specialistico, il supporto all'inserimento o reinserimento lavorativo, l'avviamento a formazione e l'incontro domanda-offerta. Si segnalano, in particolare, alcuni dati relativi alle attività realizzate nell'ultimo anno: colloqui individuali: 80.492 in presenza e 99.020 a distanza, sessioni di orientamento di gruppo: circa 5.000 partecipanti, webinar denominati "Il lavoro al centro": 15 erogati ed altri ancora in corso, numerose iniziative di IncontraLavoro anche dedicate a specifici settori ed infine attività di recruiting e orientamento alla formazione promosse dai CPI.

Alla luce dei dati relativi all'attivazione degli Assegni, dei servizi offerti dai CPI ai disoccupati nonché della recente inversione del trend occupazionale del mercato del lavoro regionale si ritiene necessario rimodulare la sperimentazione dell'Assegno per il

Lavoro, definendo quale requisito di accesso un periodo di disoccupazione di almeno 120 giorni intervenendo nel seguente punto della Direttiva approvata con DGR n. 396/2019:

- paragrafo n. 5. *"I destinatari dell'Assegno per il lavoro"*

Riguardo ai destinatari si introduce il requisito dell'anzianità di disoccupazione di almeno 120 giorni, computata a decorrere dal rilascio della DID. Pertanto il primo capoverso del paragrafo è modificato come segue: *"L'Assegno per il lavoro per l'accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 30 anni, **disoccupati da almeno 120 giorni** beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito."*

La presente modifica avrà decorrenza dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Tenuto conto degli esiti positivi della misura e dell'esigenza di assicurare la continuità della presente iniziativa che ha coinvolto una platea significativa di destinatari favorendo l'aggiornamento delle competenze, l'inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro, si propone di fissare la fine del periodo di sperimentazione alla data del 28 febbraio 2022.

Alla luce di quanto sopra esposto e dell'andamento della spesa, si propone altresì di aumentare la dotazione finanziaria, allocando ulteriori risorse di cui all'art. 44 della legge 58/2019, determinate a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e assegnate alla Regione del Veneto.

A favore di tale misura sono stati finora stanziati rispettivamente 52.000.000,00 di euro a valere sul POR-FSE 2014/2020 per gli anni 2018-2020 e, a far data dal 1° febbraio 2021, 20.000.000,00 di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020.

Lo stanziamento integrativo proposto in parola è pari a Euro 8.200.000,00 a valere sul cap. n. 104222 "FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la Coesione - Azioni per il sostegno all'occupazione - Trasferimenti correnti /artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39" e nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, si prevede che le obbligazioni di spesa siano assunte a valere sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, esercizio finanziario 2021.

Si propone di incaricare la Direzione Lavoro dell'esecuzione del presente atto. Con specifici e successivi decreti del Direttore della Direzione Lavoro saranno approvati i provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli inerenti la copertura di flussi, l'assunzione degli impegni di spesa, l'eventuale variazione del loro cronoprogramma, nonché per la disposizione in merito allo svolgimento delle attività in modalità "a distanza" in relazione al protrarsi dello stato di emergenza per l'esercizio in sicurezza delle attività formative e di assistenza individuale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Visti:

- il Decreto-legge del 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7, commi 26 e 27, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui al decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, art. 24, comma 1, lettera c), ivi inclusa la gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui alla legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, art. 61;
- il Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e, in particolare, l'art. 4, il quale dispone che il citato Fondo per le aree sottoutilizzate sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito FSC, e sia finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese;

- il Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e, in particolare, l'art. 10 che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, la sottopone alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato e ripartisce le funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la stessa Agenzia;
- il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento delegato (UE) n. 480 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- il Regolamento (UE) 2020/460, di modifica dei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 che adotta l'Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus", del Regolamento (UE) 2020/558, che introduce misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 e, altresì, della Comunicazione "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 " C(2020) 1863 del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii, che consente agli Stati membri di adottare misure di sostegno temporaneo al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.
- la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la Legge n. 26 del 28 marzo 2019, conversione del D.L. n. 4 del 28 gennaio 2019, su Reddito di Cittadinanza;
- il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i (Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 adeguamento del D.Lgs n. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR));
- il Decreto Legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30";
- il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 150 del 4 marzo 2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo n. 81 del 24 giugno 2015 "Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014", n. 183;
- la Delibera CIPE n. 39/2020 del 28 luglio 2020 - Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Nuove assegnazioni per emergenza Covid ai sensi degli artt. 241 e 242 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 - Accordo Regione del Veneto Ministro per il Sud e la coesione territoriale;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, "Disposizioni in materia di documentazione amministrativa (Testo A)";
- la Legge Regionale n. 3 del 13 marzo 2009 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro" e s.m.i;
- la Legge Regione n. 54 del 31 dicembre 2012, art. 2;
- la Legge regionale n. 41 del 29 dicembre 2020 "Bilancio di Previsione 2021-2023";
- il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 1 del 08/01/2021;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1095 del 13/07/2017 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2219 del 29/12/2017 - Approvazione delle Unità di Costo Standard a risultato per il riconoscimento del servizio di inserimento/reinserimento lavorativo, modulato per fascia di profilazione e tipo di contratto;
- la Deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 584 del 30 aprile 2018 di aggiornamento della DGR 1095/2017 e riapertura termini di presentazione delle domande di adesione degli enti accreditati ai servizi al lavoro;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 396 del 2 aprile 2019 - Programma Operativo Regionale 2014-2020 - Fondo Sociale Europeo - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale - direttiva per la sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;
- la Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 671 del 28 aprile 2015, Fondo Sociale Europeo. Regolamenti UE n. 1303/2013 e n. 1304/2013. Approvazione delle Unità di Costo Standard;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 404 del 31 marzo 2020 - Priorità di investimento perseguibili nell'ambito della politica di coesione della Regione del Veneto 2014-2020 con le risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo per potenziare i servizi sanitari, tutelare la salute e mitigare l'impatto socio-economico del COVID-19, alla luce della proposta di Regolamento relativa alla "Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus adottata dalla Commissione europea" (COM(2020) 113) e prime ipotesi di iniziative regionali;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 745 del 16 giugno 2020 - Riprogrammazione dei Programmi Operativi 2014-2020 della Regione del Veneto POR FSE e POR FESR in risposta all'emergenza COVID-19;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 786 del 23 giugno 2020 - Approvazione dello schema di Accordo tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale ed il Presidente della Regione del Veneto per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'articolo 242 del decreto legge 34/2020;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 9 marzo 2021 "Accordo per la riprogrammazione dei Programmi Operativi dei fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6 dell'art. 242 del D.L. 34/2020" di cui alla DGR n. 786/2020 e individuazione delle azioni del Piano Sviluppo e Coesione misure ex FESR e misure ex FSE da attuare con le risorse FSC di cui alla DGR n. 1332/2020. Ulteriori determinazioni";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1332 del 16 settembre 2020 - Attuazione degli interventi a valere sul Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020;

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 83 del 26 gennaio 2021 - Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020 in continuità con POR FSE Veneto 2014-2020 - - Ob. Competitività Regionale e Occupazione - Reg. (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013. Asse I - Occupabilità e Asse II - Inclusione Sociale. Prosecuzione del finanziamento relativo alla sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;

delibera

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di modificare la Direttiva approvata con DGR n. 396/2019 al paragrafo n. 5. "*I destinatari dell'Assegno per il lavoro*" come segue:

*"L'Assegno per il lavoro per l'accesso servizi di assistenza alla collocazione/ricollocazione al lavoro erogati dai soggetti accreditati per il lavoro, può essere richiesto da lavoratori di età superiore ai 30 anni, **disoccupati da almeno 120 giorni** beneficiari e non di prestazioni di sostegno al reddito.";*

3. di prorogare il periodo di sperimentazione dell'Assegno per il Lavoro al 28 febbraio 2022;
4. di stabilire che le determinazioni di cui alla presente direttiva sono adottate per tutti i nuovi Assegni rilasciati a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nel bollettino Ufficiale della Regione del Veneto;
5. di approvare il rifinanziamento della sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;
6. di determinare in Euro 8.200.000,00, a valere sulle risorse di cui al Piano Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019, individuate a seguito dell'Accordo tra Regione del Veneto e Ministro per il Sud e la Coesione territoriale a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 e assegnate alla Regione del Veneto con Delibera CIPE n. 39 del 28/07/2020, l'importo massimo delle obbligazioni di spesa per la prosecuzione della sperimentazione dell'Assegno per il lavoro per la ricollocazione di lavoratori disoccupati;
7. di stabilire che la spesa trova copertura finanziaria per Euro 8.200.000,00 sul capitolo n.104222 "*FSC - Accordo Regione - Ministro per il Sud e la Coesione - Azioni per il sostegno all'occupazione - Trasferimenti correnti /artt. 241, 242, D.L. 19/05/2020, n. 34 - Del. CIPE 28/07/2020, n. 39*" e che, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata, di cui all'Allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., punto 5.2, lett. c, le obbligazioni di spesa, saranno assunte sul Bilancio Regionale di previsione approvato con L.R. n. 41 del 29/12/2020, esercizio finanziario 2021;
8. di incaricare il direttore della Direzione Lavoro per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi quelli inerenti la copertura di flussi, l'assunzione degli impegni di spesa, l'eventuale variazione del loro cronoprogramma nonché per la disposizione in merito allo svolgimento delle attività in modalità "a distanza" in relazione al protrarsi dello stato di emergenza per l'esercizio in sicurezza delle attività formative e di assistenza individuale;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal D.Lgs. 97/2016;
10. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.